



Obiettivo SUAPE

L'applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza dei servizi dopo l'entrata in vigore dei Dlgs 126/2016 e 127/2016

L'impatto dei nuovi decreti legislativi sulle procedure e le attività degli sportelli unici: le direttive di raccordo con la normativa regionale SUAP

Massimo Puggioni

15-16 novembre 2016



Normativa statale


d.P.R. n. 160/2010

Legge n. 241/1990

D.Lgs. n. 127/2016

Normativa regionale

L.R. n. 3/2008



Deliberazione G.R. n. 45/10 del 02/08/2016

*Modifica Direttive di raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32
e il D.P.R. n. 160/2010, approvate con la*

Deliberazione G.R. n. 39/55 del 23/09/2011



D.G.R. n. 45/10 del 02/08/2016

Sostituzione dei seguenti articoli delle direttive:

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Art. 13 – Raccordo con le norme settoriali

→ Nessuna modifica all'iter di immediato avvio



D.G.R. n. 45/10 del 02/08/2016

Art. 1 - Finalità

Le presenti Direttive hanno lo scopo di raccordare la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) in Sardegna, operando un raccordo fra la disciplina regionale e quanto disciplinato dal decreto legislativo n° 127 del 30/06/2016 attuativo della L. 124/2015 in materia di conferenza di servizi.

Pertanto ***le disposizioni di cui ai predetto decreto legislativo trovano applicazione in Sardegna nei modi stabiliti dalle presenti Direttive.***



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Indizione della conferenza

Disciplina statale (SUE)

Entro **5 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'istanza, contemporaneamente:

- Indizione della conferenza di servizi
- Trasmissione della documentazione agli Enti coinvolti


Disciplina regionale (SUAP)

Entro **2 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'istanza:

- Trasmissione della documentazione agli Enti coinvolti

Entro **5 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'istanza:

- Indizione della conferenza di servizi



Non più 7 giorni lavorativi, ma 5 giorni



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona

Istanza

Fase
asincrona

(eventuale)
Fase sincrona

Rilascio
provvedimento

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – durata

Disciplina statale (SUE)

Entro il termine fissato dall'amministrazione procedente, non superiore a **45 giorni consecutivi dalla data di indizione (90 giorni** per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini), le amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni.

→ fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento

Disciplina regionale (SUAP)

Entro **15 giorni lavorativi dalla data di indizione**, le amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – integrazioni documentali

Disciplina statale (SUE)

Entro il termine fissato dall'amministrazione precedente, non superiore a **15 giorni consecutivi dalla data di indizione**, le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni documentali

Disciplina regionale (SUAP)

Entro **15 giorni consecutivi dalla data di trasmissione della documentazione**, le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni documentali




Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – fissazione della data dell'eventuale seduta

*All'atto di indizione della conferenza di servizi il SUAP comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine entro cui le amministrazioni devono rendere i propri pareri nella fase asincrona, **fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento***

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi





Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – richiesta di integrazioni documentali

→l'Amministrazione interessata formula la richiesta al SUAP, indicando il termine da assegnare all'interessato per provvedere, comunque **non superiore a trenta giorni**

→il SUAP provvede immediatamente a formalizzare la richiesta all'interessato, indicando il termine per provvedere

Il termine finale di conclusione del procedimento è sospeso, e i termini per l'espressione dei pareri sono sospesi per tutte le amministrazioni coinvolte



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – richiesta di integrazioni documentali

→ L'interessato trasmette al SUAP i nuovi documenti, o decorre infruttuosamente il termine assegnato per provvedere

Da questo momento riprende a decorrere il termine finale per la conclusione del procedimento

→ Entro due giorni lavorativi, il SUAP trasmette i nuovi documenti a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza

Da questo momento riprende a decorrere il termine per la trasmissione dei pareri dei soggetti coinvolti



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – richiesta di integrazioni documentali

Contestualmente alla trasmissione dei nuovi documenti, il SUAP:

→ Esplicita **il nuovo termine** entro cui le amministrazioni coinvolte devono rendere le determinazioni, calcolando quanti giorni sono già decorsi prima della sospensione dei termini e quanti ne mancano alla conclusione;

→ Comunica **la nuova data** per l'eventuale conferenza in modalità sincrona, entro 10 giorni dalla scadenza del nuovo termine

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – calcolo termini in caso di integrazioni

Settembre

1	Giovedì	S. EGIDIO ABATE
2	Venerdì	S. ELPIDIO VESCOVO
3	Sabato	S. GREGORIO M., S. MARINO
4	Domenica	S. ROSALIA
5	Lunedì	S. VITTORINO VESCOVO
6	Martedì	S. PETRONIO, S. UMBERTO
7	Mercoledì	S. REGINA
8	Giovedì	NATIV. B.V. MARIA
9	Venerdì	S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
10	Sabato	S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
11	Domenica	S. DICOMEDE MARTIRE
12	Lunedì	SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
13	Martedì	S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
14	Mercoledì	ESALTAZ. S. CROCE
15	Giovedì	B.V. ADDOLORATA
16	Venerdì	S. CORNELIO E CIPRIANO
17	Sabato	S. ROBERTO B.
18	Domenica	S. SOFIA M.
19	Lunedì	S. GENNARO VESCOVO
20	Martedì	S. EUSTACIO, S. CANDIDA
21	Mercoledì	S. MATTEO APOSTOLO
22	Giovedì	S. MAURIZIO MARTIRE
23	Venerdì	S. PIO DA PIETRELCINA
24	Sabato	S. PACIFICO CONF.
25	Domenica	S. AURELIA
26	Lunedì	SS. COSIMO E DAMIANO
27	Martedì	S. VINCENZO DE P.
28	Mercoledì	S. VENCESLAO MARTIRE
29	Giovedì	SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
30	Venerdì	S. GIROLAMO DOTTORE

Ottobre

1	Sabato	S. TERESA DEL B.G.
2	Domenica	SS. ANGELI CUSTODI
3	Lunedì	S. GERARDO AB.
4	Martedì	S. FRANCESCO D'ASSISI
5	Mercoledì	S. PLACIDO MARTIRE
6	Giovedì	S. BRUNO AB.
7	Venerdì	N.S. DEL ROSARIO
8	Sabato	S. PELAGIA, S. REPARATA
9	Domenica	S. DIONIGI, S. FERRUCCIO
10	Lunedì	S. DANIELE M.
11	Martedì	S. FIRMINO VESCOVO
12	Mercoledì	S. SERAFINO CAPP.
13	Giovedì	S. EDOARDO RE
14	Venerdì	S. CALLISTO PAPA
15	Sabato	S. TERESA D'AVILA
16	Domenica	S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
17	Lunedì	S. TONAZIO D'A., S. RODOLFO
18	Martedì	S. LUCA EVANG.
19	Mercoledì	S. ISACCO M., S. LAURA
20	Giovedì	S. IRENE
21	Venerdì	S. ORSOLA
22	Sabato	S. DONATO VESCOVO
23	Domenica	S. GIOVANNI DA C.
24	Lunedì	S. ANTONIO M.C.
25	Martedì	S. CRISPINO, S. DARIA
26	Mercoledì	S. EVARISTO PAPA
27	Giovedì	S. FIORENZO VESCOVO
28	Venerdì	S. SIMONE
29	Sabato	S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
30	Domenica	S. GERMANO VESCOVO
31	Lunedì	S. LUCILLA, S. QUINTINO

1° settembre

31 ottobre

5 settembre

20 settembre

8 settembre

29 settembre

9 ottobre

13 settembre

lavorativi)

14 settembre

3 ottobre

19 novembre

5 ottobre

21 ottobre

31 ottobre

Ricezione DUAAP

Termine conclusione procedimento (es. 60 gg)

Trasmissione documentazione *(entro 2 gg lav)*

Termine per richiedere integrazioni (+15 gg cons)

Indizione conferenza di servizi *(entro 5 gg lav)*

Termine della fase asincrona (+15 gg lav)

Termine ultimo seduta sincrona (+10 gg cons)

Ricezione richiesta integrazioni da ente terzo

Sospensione termini conferenza (decorsi 3 gg

Trasmissione richiesta integrazioni a interessato

Sospensione dei termini proced. (decorsi 13 gg cons)

Ricezione documentazione integrativa da int.

Ripresa dei termini del procedimento

Nuovo termine conclusione proc. (+47 gg cons)

Trasm. Doc. integr. a enti terzi *(entro 2 gg lav)*

Ripresa dei termini della conferenza

Nuovo termine della fase asincrona (+12 gg lav)

Nuovo termine seduta sincrona (+10 gg cons)



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – le determinazioni degli enti coinvolti

Le determinazioni degli enti coinvolti in conferenza:

→ Sono rese nella forma di parere tecnico **privo di natura provvedimentale** autonoma, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione a **prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti** partecipanti alla medesima conferenza



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase asincrona – le determinazioni degli enti coinvolti

Le determinazioni degli enti coinvolti in conferenza:

→ Sono congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Contemporaneità delle verifiche

In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza.



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

In qualsiasi momento durante la fase asincrona

Se il SUAP ha ricevuto i pareri favorevoli senza condizioni di tutte le Amministrazioni tenute a esprimersi, ovvero se l'interessato ha provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, **provvede direttamente** all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (*provvedimento unico*)



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Cosa accade alla scadenza dei termini della fase asicrona

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Cosa accade alla scadenza dei termini della fase asicrona

Caso 1)

Se il SUAP ha acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Cosa accade alla scadenza dei termini della fase asincrona

Caso 2)

Se il SUAP ha acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10bis della l. 241/1990; *qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAP provvede a trasmetterle alle altre amministrazioni coinvolte e procede in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni*



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Cosa accade alla scadenza dei termini della fase asincrona

Caso 3)

Negli altri casi (*se vi sono pareri negativi superabili o prescrizioni, ovvero se non sono pervenuti i pareri relativi ad autorizzazioni espresse previste dalla normativa comunitaria*) il SUAP, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data precedentemente fissata, la riunione della conferenza in modalità sincrona



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

È possibile procedere direttamente in forma simultanea

*Ove necessario, il SUAP può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso la seduta si svolge **entro 15 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di convocazione*

[entro i successivi 45 giorni secondo la normativa statale]

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase sincrona

Disciplina statale (SUE)

I lavori della conferenza si concludono non oltre **quarantacinque giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **novanta giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento

Disciplina regionale (SUAP)

La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge **in seduta unica**. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Fase sincrona

*All'esito della seduta, il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.*

*Si considera acquisito, **a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona**, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.*



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

La determinazione motivata di conclusione del procedimento

- deve essere adottata entro **cinque giorni lavorativi** dall'acquisizione di tutti i pareri, ovvero della decorrenza del termine conclusivo della fase asincrona, ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi;
- costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

La determinazione motivata di conclusione del procedimento

- indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico;
- deve contenere l'elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi;
- deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente



Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Validità dei titoli abilitativi

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole



Art. 13 – Raccordo con le norme settoriali

Principio generale

Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione delle presenti Direttive, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in Leggi, Regolamenti e Direttive comunque difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico.



Art. 13 – Raccordo con le norme settoriali

Casi particolari

Sono fatti salvi gli effetti delle norme che prevedono iter e procedure che non possono essere gestiti con un procedimento di natura autocertificata, né che possono essere ricondotti ad una normale Conferenza di Servizi, ed in particolare:



Art. 13 – Raccordo con le norme settoriali

Casi particolari

- i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze; in tali casi la Conferenza di Servizi convocata dal SUAP ai sensi della LR 3/2008, **si svolge secondo quanto previsto agli artt. 14 e seguenti della L 241/1990**. In particolare, nel caso di procedimento di autorizzazione paesaggistica, il termine di cui alla lettera b) dell'articolo 11 può essere elevato fino a **novanta giorni** per le autorizzazioni ordinarie e a **sessanta giorni** per quelle semplificate di cui al DPR n. 139/2010. Sono fatte salve le procedure maggiormente semplificate concordate in maniera formale tra l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza



Art. 13 – Raccordo con le norme settoriali

Casi particolari

- Riconoscimenti in ambito igienico sanitario previsti da norme comunitarie;
- Classificazione delle strutture ricettive;
- Grandi strutture di vendita;
- Vincolo idrogeologico;
- Pareri di organi collegiali;
- Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Linee elettriche;
- Procedure ad evidenza pubblica;
- Licenze fiscali;
- Interventi in area PAI



Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24
Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi

Art. 46 – Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale

- Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'AUA nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.
- Negli altri casi la competenza resta in capo alla Provincia



Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24
Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi

Art. 46 – Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti **hanno facoltà di non avvalersi dell’AUA**, oltre che nei casi previsti dal DPR n. 59/2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) procedimenti in conferenza di servizi, per i quali i titoli abilitativi ambientali necessari per l'attività, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;
- b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;
- c) casi in cui l'unico titolo abilitativo ambientale necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico



Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 ***Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi***

Art. 51 – Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

→ Modulo F40



Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 ***Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi***

Art. 52 – Attività commerciali temporanee

L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del d.lgs. N. 59/2010, e dalle altre disposizioni vigenti e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.



Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24
Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

Artt. 53 e 54 – Classificazione delle strutture ricettive

La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi (alberghieri, all'aria aperta ed extra-alberghieri) sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il comune competente può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata.